



Automobile Club di Genova

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL  
SISTEMA AC GENOVA DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI  
DI VANTAGGI ECONOMICI E CONCESSIONE DI  
CONTRIBUTI**

*Delibera Consiglio Direttivo  
del 20 Settembre 2021*

# **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA AC GE DIPREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 Finalità e oggetto**

1. Il presente Regolamento si prefigge di definire sistematicamente la disciplina per la prevenzione della corruzione nell'Automobile Club Genova (AC GE), con particolare riferimento alle aree di rischio "comuni e obbligatorie" di cui al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 4 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità della pubblica amministrazione), nonché alle ulteriori aree individuate dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Ente.
2. Le disposizioni di cui ai successivi Capi definiscono, in particolare, gli obblighi comportamentali e i criteri procedurali ai quali l'Amministrazione deve attenersi per la prevenzione del rischio nelle aree di cui al precedente comma.

### **Art. 2 Principi e criteri generali**

1. L'Amministrazione riafferma la legalità e il buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione, quali principi fondamentali della propria attività ai fini del presente Regolamento.
2. L'AC GE si ispira, nel perseguimento dei principi di cui al comma precedente, ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché all'informatizzazione, ove possibile, dei processi ed all'interconnessione mediante sistemi informatici con altre pubbliche amministrazioni.

### **Art. 3 Definizioni**

1. Qualora ricorrano nel presente Regolamento locuzioni utilizzate da specifiche disposizioni di legge, trovano applicazione le "definizioni" dalle stesse adottate.
2. Si fa, in particolare, rinvio alle definizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1 commi 49 e 50 della legge n. 190/2012)

**CAPO II**  
**DISCIPLINA DEI PROVVEDIMENTI ATTRIBUTIVI**  
**DI VANTAGGI ECONOMICI E CONCESSIONE DI**  
**CONTRIBUTI**

**Art. 4**  
**Finalità**

1. Il presente Capo disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (indicati di seguito con il termine "contributi") a favore di soggetti pubblici e privati, per attività inerenti ai compiti istituzionali dell'Ente.

**Art. 5**  
**Ambito oggettivo**

1. L'AC GE può concedere contributi per realizzare attività o iniziative coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente, nell'ambito dei settori di seguito indicati:
  - a) educazione e sicurezza stradale;
  - b) mobilità e ambiente;
  - c) promozione e sviluppo del turismo automobilistico interno ed internazionale;
  - d) cultura dell'auto in linea con i principi della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della valorizzazione del territorio;
  - e) collezionismo storico automobilistico;
  - f) tutela degli automobilisti;
  - g) tutela e sviluppo dell'associazionismo;
  - h) attività sportiva automobilistica;
  - i) contributi che pur non avendo stretta attinenza con i fini statutari, rappresentano l'opportunità e la necessità di operare negli interessi della popolazione del territorio con particolare riguardo alle categorie deboli e/o in situazioni di disagio.
2. I contributi di cui alla lett. h) del precedente comma sono erogati dall'Ente secondo modalità e criteri individuati dal Consiglio Direttivo dell'Ente di concerto con la Commissione Sportiva ed in linea con i principi dettati dal presente Regolamento.
3. L'AC GE eroga contributi nel rispetto dei criteri e dei principi del presente Regolamento, in applicazione di specifiche disposizioni di legge.

**Art. 6**  
**Ambito soggettivo**

1. Nell'ambito dei settori di cui all'articolo 5 , comma 1, del presente Regolamento, l'Ente può concedere contributi ai seguenti soggetti:
  - a) enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute, senza scopo di lucro che svolgono attività di studio e ricerca finalizzata alla conservazione ed allo sviluppo delle conoscenze culturali e scientifiche sull'automobilismo, in cui l'Ente partecipi per il rilievo dell'attività svolta dall'associazione medesima rispetto alle finalità istituzionali dell'ACI;

- b) enti e soggetti privati, con o senza scopo di lucro, i quali svolgano attività o promuovano iniziative aventi rilevanza specifica per l'ACI, in coerenza con le finalità istituzionali dell'Ente;
  - c) società di diritto privato in controllo pubblico, per i presupposti ed i fini istituzionali dell' AC GE e della Federazione.
  - d) enti, fondazioni, associazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, riconosciute o non riconosciute che svolgono attività di utilità sociale sul territorio a favore delle categorie deboli e/o svantaggiate.
2. L'Ente non eroga contributi a soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.
3. Non possono beneficiare di contributi:
- a) gli enti che, pur essendovi tenuti, non abbiano adottato il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) di cui alla Legge n. 190/2012 ;
  - b) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione siano nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, in applicazione delle previsioni dettate dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
  - c) i soggetti e gli enti i cui organi di amministrazione non si siano adeguati alle previsioni dettate dal D. Lgs n.39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi.

## **Art. 7**

### **Richieste di contributo**

1. L'Ente riconosce contributi:
- a) per specifiche iniziative attivate per le finalità istituzionali nell'ambito dei settori di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) ad h) del presente Regolamento;
  - b) per iniziative, progetti e/o attività svolti a favore di categorie di soggetti deboli e/o svantaggiati, di cui all'articolo 5 comma 1, lettera i) del presente Regolamento;
  - c) per assicurare il funzionamento degli enti e associazioni pubbliche o private, riconosciute o non riconosciute di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del presente Regolamento, nei limiti delle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente **comma 1, lettera a)** i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:
- a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
  - b) la descrizione della iniziativa per la/e quale/i si richiede il contributo;
  - c) l'entità del contributo richiesto;
  - d) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa.

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- i. relazione dettagliata della iniziativa per la/e quale/i si richiede il contributo (contenuto, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'iniziativa agli ambiti di cui all'articolo 16 del presente Regolamento, livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI);
- ii. piano economico previsionale dell'iniziativa comprensivo di proventi e costi, quest'ultimi inclusivi di IVA ove non detraibile;
- iii. statuto e/o atto costitutivo e/o visura camerale per i soggetti giuridici o curriculum per i soggetti fisici di cui all'articolo 6 comma 1, lett b) del presente Regolamento;

- iv. dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con riferimento a:
  - non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6 , comma 3 del presente Regolamento;
  - essere in regola con gli obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva - DURC);
  - aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa;
  - aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.

3. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente **comma 1, lettera b)** i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:

- a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;
- b) la descrizione dell'iniziativa, progetto e/o attività per la/e quale/i si richiede il contributo;
- c) l'entità del contributo richiesto;
- d) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore interessato dall'iniziativa, progetto e/o attività.

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- i. relazione dettagliata della iniziativa, progetto e/o attività per la quale si richiede il contributo (contenuti, tempi, finalità, soggetti coinvolti, pertinenza dell'attività agli ambiti di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, comprensiva dei costi previsti e dei benefici sociali che si ritiene di poter conseguire;
- ii. statuto e/o atto costitutivo per i soggetti giuridici o curriculum per i soggetti fisici di cui all'articolo 6 comma 1, lett. d) del presente Regolamento,
- iii. dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
  - non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6 , comma 3 del presente Regolamento;
  - essere in regola con gli obblighi contributivi, ove previsti (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva - DURC);
  - aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima iniziativa, progetto e/o attività.
  - aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.

4. Al fine del riconoscimento di un contributo di cui al precedente **comma 1, lettera c)**, i soggetti interessati presentano istanza in cui devono essere indicati:

- a) i riferimenti identificativi del soggetto richiedente il contributo;

b) l'entità del contributo richiesto.

Alla predetta istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- i. piano dettagliato delle attività che il soggetto prevede di espletare nell'esercizio di bilancio;
  - ii. budget economico e finanziario asseverato dall'Organo di controllo;
  - iii. dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con riferimento a:
    - o non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6 , comma 3 del presente Regolamento ;
    - o essere in regola con gli obblighi contributivi (Dichiarazione Unica Regolarità Contributiva - DURC);
    - o aver richiesto/non aver richiesto/aver ottenuto contributi ad altre Pubbliche Amministrazioni o Enti di diritto privato per lo svolgimento della medesima attività;
    - o aver adottato, se destinatario delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, i modelli di organizzazione di cui all'articolo 7 del predetto Decreto.
5. La domanda per la concessione del contributo di cui al **comma 1 lett. a), b) e c)** deve essere sottoscritta dal soggetto interessato al contributo o dal legale rappresentante o da un delegato di quest'ultimo, se persona giuridica, corredata di una copia del documento identificativo del richiedente. La domanda può essere presentata a mano presso la Sede dell'AC GE, a mezzo raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

## **Art. 8**

### **Concessione e revoca del contributo**

1. I contributi vengono concessi nei limiti del budget e in coerenza con la pianificazione strategica dell'Ente, mediante delibera del Consiglio Direttivo o del Presidente dell'Ente.
2. La delibera di concessione dei contributi relativi alle richieste di cui **all'articolo 7, comma 1, lettera a)** del presente Regolamento è adottata previa istruttoria svolta dagli uffici di direzione sulla base della documentazione prodotta.

Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri:

- a) pertinenza dell'iniziativa;
- b) capacità tecnico organizzativa del soggetto richiedente anche con riferimento all'adozione dei modelli di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
- c) precedenti esperienze del soggetto richiedente nel settore di attività interessato dall'iniziativa;
- d) significatività dell'apporto che l'iniziativa per la quale si chiede il contributo, è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;
- e) livello di visibilità dell'iniziativa, ritorno di immagine per l'Ente e consolidamento del marchio ACI;
- f) adeguatezza del piano economico previsionale dell'iniziativa rispetto alle attività da porre in essere.

3. La delibera di concessione dei contributi relativi alle richieste di cui **all'articolo 7, comma 1, lettera b)** del presente Regolamento è adottata previa istruttoria svolta dagli uffici di direzione sulla base della documentazione prodotta.

Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri:

- a) pertinenza dell' iniziativa, del progetto e/o dell'attività;
- b) capacità tecnico organizzativa del soggetto richiedente;
- c) specificità delle attività per il sociale e distribuzione dei benefici sul territorio;
- d) adeguatezza dei costi previsti rispetto ai benefici sociali prodotti.

4. La delibera di concessione dei contributi relativi alle richieste di cui **all'articolo 7, comma 1, lettera c)** del presente Regolamento è adottata previa istruttoria svolta dagli uffici di direzione sulla base della documentazione prodotta.

Ai fini della valutazione della richiesta si tiene conto dei seguenti parametri:

- a) pertinenza del piano dettagliato delle attività che il soggetto prevede di espletare nell'esercizio di bilancio alle finalità di cui all'articolo 5 comma 1 lett da a) a h) del presente Regolamento;
- b) significatività dell'apporto che l'attività, per la quale si chiede il contributo, è in grado di fornire al raggiungimento dei fini istituzionali;
- c) livello di visibilità dell'iniziativa, progetto e/o attività e ritorno di immagine per l'Ente anche attraverso l'utilizzo del marchio ACI.

5. Ove vengano meno i presupposti che hanno determinato la concessione dei contributi di cui ai punti 2), 3) e 4), l'Ente potrà adottare un provvedimento di revoca prima della liquidazione del contributo. La revoca sarà disposta con delibera motivata, adottata dal medesimo soggetto che ha assunto il provvedimento di concessione.

## **Art. 9** **Rendicontazione e controllo**

1. Il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 7, **comma 1, lettera a)** del presente Regolamento è tenuto a realizzare l'iniziativa nei termini previsti ed a predisporre, a conclusione della medesima iniziativa, una relazione con l'illustrazione dettagliata dell'attività svolta che trasmetterà all'Ente entro 30 giorni dalla conclusione della predetta attività.

In allegato alla predetta relazione il beneficiario dovrà produrre il conto economico dell'iniziativa con la relativa documentazione di dettaglio da cui risulti l'onere economico rimasto a carico del beneficiario. Per contributi superiori ad €. 10.000,00 il conto economico dell'iniziativa dovrà essere certificato dall'Organo di controllo ove esistente o da un revisore.

2. L'Ente, ricevuta la relazione ed i relativi allegati, ne valuta la coerenza e la conformità rispetto ai requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini della liquidazione dello stesso.

In sede di istruttoria, l'Ente può richiedere al beneficiario, entro un termine congruo avente natura perentoria, chiarimenti/integrazioni della documentazione prodotta, anche al fine di acquisire certificazione delle spese dichiarate. Ove il beneficiario non rispetti il termine perentorio fissato per l'invio della documentazione richiesta lo stesso decade dal diritto all'erogazione del contributo.

3. Il soggetto che ha deliberato o determinato il contributo può, su richiesta del beneficiario o di propria iniziativa a tutela del superiore interesse dell'Ente, prorogare il termine inizialmente previsto per la realizzazione dell'iniziativa, per un periodo comunque tale da non compromettere l'utilità della stessa rispetto al raggiungimento delle finalità istituzionali, fermo restando l'importo del contributo.
4. Su istruttoria degli uffici di direzione e con provvedimento motivato dell'Organo competente, il beneficiario decade dal diritto alla concessione e pertanto non si dà corso alla corresponsione del contributo nel caso in cui il beneficiario:
  - a) non realizzi l'iniziativa;
  - b) non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine fissato;
  - c) non formuli richiesta di proroga adeguatamente motivata entro la scadenza del termine previsto per la realizzazione;
  - d) non produca la relazione di cui al comma 1 del presente articolo entro i termini dallo stesso fissati.
5. Il contributo viene ridotto proporzionalmente in relazione a:
  - a) parziale svolgimento della iniziativa, purché non risulti pregiudicato il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta;
  - b) parziale non conformità dell'iniziativa svolta rispetto a quella descritta nell'istanza.
6. Il contributo, in ogni caso, viene erogato nei limiti dell'importo deliberato fino all'ammontare del costo dell'iniziativa rimasto effettivamente a carico del beneficiario tenuto conto delle entrate derivanti dallo svolgimento dell'iniziativa stessa.
7. Il soggetto beneficiario del contributo di cui **all'articolo 7, comma 1 lettera b)** del presente Regolamento è tenuto a realizzare l'iniziativa, il progetto e/o l'attività nei termini previsti ed a predisporre, a conclusione della medesima, una relazione con l'illustrazione dettagliata dell'attività svolta che trasmetterà all'Ente entro 30 giorni dalla conclusione della stessa. In allegato alla predetta relazione il beneficiario dovrà produrre il conto economico dell'iniziativa, progetto e/o attività con la relativa documentazione di dettaglio da cui risulti l'onere economico rimasto a carico del beneficiario. Per contributi superiori ad €. 10.000,00 il predetto conto economico dovrà essere certificato dall' Organo di controllo ove esistente o da un revisore.
8. L'Ente, ricevuta la relazione ed i relativi allegati, ne valuta la coerenza e la conformità rispetto ai requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini della liquidazione dello stesso.  
In sede di istruttoria, l'Ente può richiedere al beneficiario, entro un termine congruo avente natura perentoria, chiarimenti/integrazioni della documentazione prodotta, anche al fine di acquisire certificazione delle spese dichiarate. Ove il beneficiario non rispetti il termine perentorio fissato per l'invio della documentazione richiesta lo stesso decade dal diritto all'erogazione del contributo.
9. Il soggetto che ha deliberato o determinato il contributo può, su richiesta del beneficiario o di propria iniziativa a tutela del superiore interesse dell'Ente, prorogare il termine inizialmente previsto per la realizzazione dell'iniziativa, per un periodo comunque tale da non compromettere l'utilità della stessa rispetto al raggiungimento delle finalità istituzionali, fermo restando l'importo del contributo.
10. Su istruttoria degli uffici di direzione e con provvedimento motivato dell'Organo competente, il beneficiario decade dal diritto alla concessione e pertanto non si dà corso alla corresponsione del contributo nel caso in cui il beneficiario:
  - a) non realizzi l'iniziativa, il progetto e/o l'attività;

- b) non integri la documentazione o non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine fissato;
- c) non formuli richiesta di proroga adeguatamente motivata entro la scadenza del termine previsto per la realizzazione;
- d) non produca la relazione di cui al comma 1 del presente articolo entro i termini dallo stesso fissati.

11. Il contributo viene ridotto proporzionalmente in relazione a:

- a) parziale svolgimento della iniziativa, progetto e/o attività purché non risulti pregiudicato il raggiungimento delle finalità indicate nella richiesta;
- b) parziale non conformità dell'iniziativa, progetto e/o attività svolta rispetto a quella descritta nell'istanza.

12. Il contributo, in ogni caso, viene erogato nei limiti dell'importo deliberato fino all'ammontare del costo dell'iniziativa, progetto e/o attività rimasto effettivamente a carico del beneficiario, tenuto conto delle entrate derivanti dallo svolgimento dell'iniziativa, progetto e/o attività stessa.

13. Il soggetto beneficiario del contributo di cui all'articolo 7, **comma 1, lettera c )** del presente Regolamento è tenuto ad inviare entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio consuntivo la seguente documentazione:

- a) bilancio consuntivo approvato nei termini statutari dai competenti organi e corredato dal parere favorevole dell'Organo di controllo, ove esistente;
- b) dettagliata relazione illustrativa sulle attività svolte nell'esercizio e sui risultati conseguiti rispetto alle previsioni del piano di attività sia nel suo complesso che nelle singole attività indicate.

14. L'Ente ricevuta la predetta documentazione ne valuta la coerenza e la conformità con i requisiti che hanno portato alla concessione del contributo, ai fini della liquidazione dello stesso.

15. Il contributo, in ogni caso, viene erogato nei limiti dell'importo deliberato fino all'ammontare del costo dell'attività rimasto a carico del beneficiario.

#### **Art. 10**

##### **Liquidazione del contributo**

1. Gli uffici di direzione procedono, a conclusione dell'attività, alla liquidazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 8 del presente Regolamento tenuto conto dell'esito delle verifiche effettuate ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento.
2. Per contributi superiori a €. 5.000,00 su richiesta del beneficiario e previa produzione di una relazione sullo stato di attuazione dell'iniziativa e dei relativi costi sostenuti e rimasti a carico del beneficiario sino al momento della richiesta, il Consiglio Direttivo potrà deliberare una liquidazione parziale in corso d'opera pari ai costi sostenuti e, comunque, nel limite massimo del 50% dell'importo complessivo del contributo. Tali liquidazioni parziali saranno oggetto di conguaglio in sede di liquidazione finale ad esecuzione avvenuta, in relazione agli esiti della valutazione di cui all'articolo 9 del presente Regolamento.
3. Il pagamento è pubblicato sul sito AC GE, nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa sulla trasparenza.

#### **Art. 11**

##### **Rinnovo del contributo**

1. E' esclusa ogni possibilità di rinnovo automatico del contributo.